

Bruxelles, 19 novembre 2025  
(OR. en)

15666/25

**LIMITE**

**CORLX 1101  
CFSP/PESC 1680  
CSDP/PSDC 715  
PESCO 20  
FIN 1405**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, firmata da Belén MARTINEZ CARBONELL, segretaria generale
Data:	19 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio, del 18.11.2025, relativa a una decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento HR(2025) 233.

---

All.: HR(2025) 233

**HR(2025) 233**  
*Limited*

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA



**Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione  
per gli affari esteri e la politica di sicurezza  
al Consiglio**

**del 18.11.2025**

**relativa a una decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC)  
2020/1639 del Consiglio che stabilisce le condizioni generali in base alle quali  
gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a  
singoli progetti PESCO**

**HR(2025) 233**  
*Limited*

# HR(2025) 233

## *Limited*

### EXPLANATORY MEMORANDUM

#### **1. CONTEXT**

Council Decision (CFSP) 2020/1639 of 5 November 2020 established the general conditions under which third States could exceptionally be invited to participate in individual PESCO projects. Article 7(2)(a) of that Decision limits the involvement of entities in the implementation of PESCO projects after 31 December 2025 on the basis of contracts concluded or procurement procedures launched before that date.

In the context of the PESCO Strategic Review, the PCS, in its conclusions on 6 November 2025, agreed to technically amend this Council Decision in order to ensure legal continuity beyond 2025 and allow entities to remain involved in PESCO projects.

#### **2. OBJECTIVE**

The purpose of this proposal is to extend the reference date in Article 7(2)(a) of Council Decision (CFSP) 2020/1639 from 31 December 2025 to 31 December 2030, in order to allow entities to continue to be involved in the implementation of PESCO projects without interruption. This proposal is a purely technical update.

#### **3. AMENDMENTS PROPOSED TO COUNCIL DECISION 2020/1639**

Article 7(2)(a) will be amended by replacing the reference to the date "31 December 2025" with "31 December 2030".

# HR(2025) 233

## *Limited*

Proposta di  
**DECISIONE (PESC) 2025/... DEL CONSIGLIO**  
del [gg.mm.2025]

**che modifica la decisione (PESC) 2017/1639 che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue:

- (1) Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639 che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO<sup>2</sup>.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione stabilisce che le entità possono partecipare all'attuazione dei progetti PESCO dopo il 31 dicembre 2025 soltanto sulla base di contratti conclusi o appalti aggiudicati prima di tale data.
- (3) Al fine di proseguire l'attuazione dei progetti PESCO, è necessario modificare tali disposizioni in modo da consentire alle entità di partecipare all'attuazione dei progetti PESCO fino al 31 dicembre 2030,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

All'articolo 7 della decisione (PESC) 2020/1639, il paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:

"le entità possono partecipare all'attuazione dei progetti PESCO dopo il 31 dicembre 2030 soltanto sulla base di contratti conclusi o appalti aggiudicati prima di tale data;"

---

<sup>1</sup> GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

<sup>2</sup> GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3.

**HR(2025) 233**  
***Limited***

*Articolo 2*  
***Entrata in vigore***

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

